

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 4144 ed abbinate	8
Missioni vevoli nella seduta del 17 febbraio 2005	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	8
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	8
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	11
Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 4246-B	5	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	14
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	5	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	16
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	5	(Sezione 7 – Articolo 5 e relativa proposta emendativa)	17
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	5	(Sezione 8 – Articolo 6)	18
(Sezione 4 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	6	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	18
		(Sezione 10 – Articolo 8)	19
		(Sezione 11 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 12 – Articolo 10 e relative proposte emendative)	21	(Sezione 3 – Iniziative per la predisposizione di piani di emergenza e per una corretta informazione della popolazione del nord est Italia in relazione alla centrale elettro-nucleare di Krsko (Slovenia))	30
(Sezione 13 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	22	(Sezione 4 – Realizzazione di interventi strutturali progettati da FS sulla rete regionale del Lazio)	31
(Sezione 14 – Articolo 12 e relativa proposta emendativa)	23	(Sezione 5 – Fuga di notizie presso la procura di Napoli)	33
(Sezione 15 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	24	(Sezione 6 – Ritardi nell'erogazione degli assegni di mobilità a favore dei lavoratori dell'area di Casarano di Lecce)	33
(Sezione 16 – Ordini del giorno)	26	(Sezione 7 – Transazioni commerciali petrolifere tra Italia e Iraq nell'ambito dell'inchiesta ONU « Oil for food »)	34
Interpellanze urgenti	27	(Sezione 8 – Presunto utilizzo di armi illegali da parte delle truppe presenti in Iraq) ..	35
(Sezione 1 – Iniziative per una corretta interpretazione della normativa in materia di rifiuti pericolosi)	27		
(Sezione 2 – Completamento di opere finalizzate a risolvere i problemi della viabilità modenese)	28		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 17 febbraio 2005.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cialente, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cialente, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi,

Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MILANESE: « Disposizioni in materia di dichiarazione del luogo elettivo di nascita » (5625);

MILANESE: « Disposizioni per il riconoscimento agli avvocati e ai dottori commercialisti di funzioni in materia di protesto di cambiali e assegni bancari e di autenticazione di atti relativi ad autoveicoli » (5626);

MILANESE: « Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte » (5627);

MILANESE: « Istituzione dell'albo nazionale dei cuochi professionisti » (5628);

MILANESE: « Disposizioni per la tracciabilità e l'etichettatura dell'olio di oliva vergine » (5629);

ROTUNDO: « Nuove norme concernenti lo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali » (5630);

COLUCCI ed altri: « Norme interpretative in materia di tutela della locazione » (5631);

PERROTTA: « Concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (5632);

PERROTTA e SPINA DIANA: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5633);

SANTORI: « Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo di catene da neve a bordo degli autoveicoli » (5634);

ROMOLI ed altri: « Disposizioni concernenti il regime fiscale dei tabacchi nella regione Friuli Venezia Giulia » (5635);

TREMONTI ed altri: « Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti in materia di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli » (5636).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 17 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3262. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali » (*approvato dal Senato*) (5637).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di

legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):

SCHMIDT: « Disposizioni per l'attribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di funzioni e compiti in materia di caccia e pesca » (5561) *Parere delle Commissioni V, VIII, IX e XIII.*

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 febbraio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 2004, con il quale è autorizzata una nuova modulazione delle voci di spesa relativa all'intervento « Restauro e consolidamento degli affreschi della Sala Nobiliare del Palazzo Comunale » del comune di Nepi (Viterbo) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2000, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI, RANIERI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (4246-B)

(A.C. 4246-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4246-B – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4246-B – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro », relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i

principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato « Stato membro di emissione », in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato « Stato membro di esecuzione », di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e con i principi indicati dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.

1. 1. Lussana, Bricolo.

Al comma 3, sostituire le parole: motivato con le seguenti: adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale.

1. 3. Lussana, Bricolo.

Al comma 3, sostituire le parole: motivato con le seguenti: adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

1. 2. Lussana, Bricolo.

Al comma 3, sostituire le parole: motivato con le seguenti: adeguatamente motivato, anche in relazione agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale.

1. 4. Lussana, Bricolo.

(A.C. 4246-B – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Autorità centrale).

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: previa valutazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: senza indugio con le seguenti: , previa valutazione,

4. 1. Lussana, Bricolo.

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE FUNERARIO (4144) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BIONDI; BUTTI ED ALTRI; BURTONE E MOLINARI; MASSIDDA ED ALTRI (1444-1646-2664-3763)

(A.C. 4144 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 8.01 Burtone.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4144 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01, 2.03, 9.02, 9.04 e 13.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4144 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Oggetto e attribuzioni).

1. La presente legge determina i principi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei principi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e attribuzioni).

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: delle ceneri e delle ossa umane con le seguenti: le ceneri e le ossa umane.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attesti: data, ora, luogo e circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte. Copia del certificato viene tempestivamente inoltrata al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) ad informare l'azienda sanitaria locale dei fatti che possono interessare la sanità pubblica »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro ».

2. L'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 254. — 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto

a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nella cautele igieniche necessarie.

2. Il contravventore è punito con l'amenda da 3.000 a 9.000 euro, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove presso gli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso ».

1. 04. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: « cimiteri, » è soppressa;

b) dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di servizi per il commiato, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbiano stabilito.

Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbiano stabilito ».

2. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 343. — 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune.

2. La costruzione dei forni crematori mobili è autorizzata dalla regione o provincia autonoma nella quale sono prodotti. Tali forni operano nei luoghi prescelti, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dall'organo comunale competente, tenuto conto della pianificazione regionale esistente, e devono essere corredati da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

4. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

5. Le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi vengono introdotti nel forno dentro contenitore di materiale facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva di materiali non combustibili o sublimabili e in maniera tale da consentire la corrispondenza delle ceneri.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

7. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere destinato alla cremazione delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da infermiere specializzato, da tanatoprattore abilitato o da un medico ».

1. 01. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 - Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.

2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione della garanzia a favore del comune proprietario dell'area e sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai

crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.

6. Le regioni procedono alla approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.**

(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: o da operatori privati fino alla fine della lettera.

2. 25. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera a), dopo le parole: comune proprietario dell'area e *aggiungere le seguenti:* ad operare.

2. 21. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: dagli enti locali *fino a:* 18 agosto 2000, n. 267 *con le seguenti:* dai comuni, in forma singola o associata, oltre che in economia diretta, anche nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. 3. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: anche.

2. 24. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 5, dopo le parole: gestione del cimitero *aggiungere le seguenti:* o del crematorio.

2. 22. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 337, comma 8, sostituire le parole da: istituzionali *fino alla fine del comma con le seguenti:* , intendendosi per tali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8

della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni.

2. 5. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Dopo l'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:

« ART. 337-bis. — 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:

a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua diresidenti in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio e di quello ragionevolmente prevedibile in futuro, in un periodo di almeno venti anni;

b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e che per il suo raggiungimento dai confini di ogni comune circostante non si effettuino più di 30 chilometri, fatte salve deroghe stabilite dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;

c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, raggiungibile da parte della popolazione con tragitti che non eccedano i 20 chilometri dai confini di ogni comune, fatte salve le possibilità di deroga di cui alla lettera b);

d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio nelle strutture sanitarie almeno in ogni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 20.000 abitanti.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni o le province

autonome definiscono, d'intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo, ove necessario, le dovute risorse economiche, quantità e *standard* di qualità dei servizi e impianti oggetto della presente legge, come definiti al comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini, in osservanza dei seguenti criteri:

a) ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;

b) favorire il ricorso alla cremazione;

c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;

d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti in base al fabbisogno di servizi e impianti, considerate le dotazioni minime di cui al presente articolo tenendo conto delle strutture già esistenti.

4. I servizi funebri e cimiteriali sono servizi locali di interesse generale per i quali si applica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per i servizi cimiteriali valgono i seguenti principi:

a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi funerari salvo quanto stabilito alla lettera b);

b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione di coloro ai quali è

affidata l'erogazione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, dei gestori di questi ultimi, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per affidamento della erogazione del servizio;

c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;

d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quanto indicato alla lettera c) può essere effettuata dall'affidatario dell'esercizio del cimitero secondo i criteri di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130, ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento dell'esercizio, il relativo contratto è sottoscritto anche da un rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici, all'ente locale e all'affidatario dell'esercizio è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per dette cessioni;

e) la durata massima dell'affidamento di servizi e impianti oggetto delle presente legge è pari a:

1) 30 anni per i cimiteri e i crematori;

2) 20 anni per gli obitori;

f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali pari al 10 per cento, è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso: in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione; negli altri casi, con il vincolo della destinazione di detti fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dall'eroga-

tore dei servizi cimiteriali, produttrici di un reddito annuo con il quale garantire la manutenzione cimiteriale ».

2. 03. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 338. — 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale

può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:

a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma 4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.

6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera

pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.

9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.

10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

11. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inu-

tilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 8, dopo le parole: cappelle private aggiungere la seguente: e.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso ART. 340, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cappelle private aggiungere la seguente: e.

3. 20. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 8, sostituire le parole: delle famiglie interessate con le seguenti: dei soggetti interessati.

3. 21. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 9, sostituire le parole: separatamente dalle cappelle con le seguenti: fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione delle salme, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge.

3. 5. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 11, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4.

3. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 338, comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Questi cimiteri di urne possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della conservazione delle ceneri provenienti da cremazione;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di enti morali senza fini di lucro, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati.

3. 4. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 339. – 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal

luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato vigenti in materia.

6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 339, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso.

- 4. 1.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 339, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui tali gestioni non siano svolte in economia diretta da parte dell'ente locale, ma affidate a soggetti terzi partecipati o controllati dal comune, tenuto conto degli obblighi di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza.

- 4. 3.** Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso ART. 339, comma 5, sostituire le parole: vigenti in materia con le seguenti: . Proprietari, esercenti e personale addetto alla trattazione dei funerali devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

- 4. 4.** Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(Approvato)

(A.C. 4144 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 340. - 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 340, comma 2, sopprimere le parole: , delle ceneri.

- 5. 21.** Palumbo.

(Approvato)

(A.C. 4144 - Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 341. - 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia ».

(A.C. 4144 - Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie).

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, la prima volta con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 7.**

(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso ART. 341-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la prima volta.

7. 20. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 341-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per essere autorizzati all'attività funebre devono in ogni caso ricorrere i seguenti requisiti:

a) la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed

il ricovero di non meno di un carro funebre;

b) la disponibilità continuativa, in proprietà o *leasing*, di almeno un carro funebre;

c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

d) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione e tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola in materia contributiva, nella misura minima di tre necrofori od operatori funebri;

e) personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle di un dipendente della pubblica amministrazione e in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Salvo che la violazione non configuri reato penale, ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.

7. 2. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « , la polizia mortuaria » sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti ».

(A.C. 4144 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cimitero comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara

prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « a quanto indicato dal defunto », sono inserite le seguenti: « o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge ».

14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi: ».

15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

17. L'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: indicato in vita dal defunto, aggiungere le seguenti: con disposizione testamentaria o dichiarazione autografa,

9. 2. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione autografa da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, dichiarata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o pervenuta allo stesso ufficiale per via postale, telefax o per via telematica, nelle forme consentite dalla legge; ».

9. 7. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: « della volontà del defunto » sono sostituite dalle seguenti: « della volontà testamentaria o della dichiarazione autografa del defunto ».

9. 8. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono definite le norme

tecniche per la realizzazione dei materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

9. 10. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 - Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Trasporto funebre).

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Trasporto funebre).

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. *(Tutela del dolente e della concorrenza).* — 1. All'interno dei servizi mortuari e degli obitori, delle strutture sanitarie pubbliche e private in genere, è fatto assoluto divieto di svolgere attività funebre, di proporre servizi o forniture attinenti l'attività funebre. Ogni violazione

deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste.

2. Le strutture sanitarie pubbliche o private, gli istituti universitari, i comuni e in genere gli esercenti l'attività del servizio mortuario od obitorio, sono tenuti a gestire direttamente detti servizi o ad affidarli nei modi che garantiscano la separazione di attività di pubblico servizio da quelle a carattere commerciale. Se l'esercizio del comune è diverso da quello svolto in economia diretta, si applica l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività funeraria.

10. 01. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. (*Servizio mortuario e obitorio*). — 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero, oltre alla custodia nel servizio mortuario delle salme di persone ivi decedute, svolgono le seguenti funzioni obitoriali:

a) tenere in osservazione i cadaveri nei quali il medico necroscopo disponga ulteriori accertamenti, ovvero per i decessi in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenere il cadavere o, ancora per i decessi nella pubblica via o in luogo pubblico per i quali la pubblica autorità disponga il trasporto in obitorio;

b) esposizione al pubblico per il riconoscimento di persone non identificate;

c) conservare, anche per periodi indefiniti, cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;

d) deposito di cadaveri portatori di radioattività ovvero portatori di malattie

infettive come indicati nell'elenco stabilito dal Ministro della salute;

e) eseguire autopsie, anche giudiziarie, o per accertamenti medico legali;

f) eseguire, ove richiesti, i trattamenti di imbalsamazione o di tanatoprassi;

g) procedere al recupero di protesi elettroalimentate nei casi in cui il cadavere debba essere cremato;

2. I locali dell'obitorio debbono avere i requisiti impiantistici e strutturali richiesti dall'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997, n. 42, S. O., per il servizio mortuario delle strutture sanitarie.

3. Per gli obitori deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita del deceduto. Deve inoltre essere assicurata la sorveglianza con apposite strumentazioni antintrusione anche ai fini di evitare l'eventuale alterazione di elementi, per i casi in cui debbano essere mantenute le salme a disposizione dell'autorità giudiziaria.

4. Le funzioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono assorbite da quelle attribuite all'obitorio della presente legge.

10. 02. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 — Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Servizi per il commiato).

1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti

pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

2. È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

4. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale o dalle province autonome.

5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità.

6. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Servizi per il commiato).

Al comma 4, sopprimere le parole: o dalle province autonome.

11. 20. Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.

(Approvato)

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

11. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanotti, Buffo, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(Approvato)

(A.C. 4144 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Tanatoprassi e tanatoprattore).

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.

3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

d) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Tanatoprassi e tanatoprattore).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La tanatocosmesi svolta in maniera professionale è riservata agli esercenti l'attività funebre.

12. 1. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Cimiteri per animali d'affezione).

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Cimiteri per animali d'affezione).

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Libera circolazione dei feretri).* – 1. Per garantire il libero trasporto

dei feretri sul territorio nazionale, vengono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla distanza finale, sia essa la inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.

13. 01. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Burtone, Zanotti, Maura Cosutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(Approvato)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (*Monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e della cremazione*). — 1. Per garantire il monitoraggio delle cause di morte è d'obbligo che:

a) la denuncia della causa di morte sia effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di necropsia, li trasmetta immediatamente, anche a mezzo telefax o per via telematica, sia all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, sia alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte sia curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;

d) ogni azienda sanitaria locale registri cronologicamente, con procedure in-

formatiche, per ogni comune incluso nel suo territorio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;

e) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individui quella competente alla tenuta dell'archivio in questione;

f) l'archivio sia assoggettato ai vincoli di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

g) qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in un'azienda sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, la azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmetta copia della stessa, entro trenta giorni, alla azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;

h) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni siano dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera e);

i) eventuali correzioni o modifiche delle schede di cui alla lettera a) a seguito di riscontri diagnostici, autopsia, o altre informazioni utili reperite successivamente, siano trasmesse tempestivamente all'ISTAT con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.

2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione è d'obbligo che dal secondo anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmetta all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

3. Per assicurare il monitoraggio di eventi eccezionali producenti variazioni

improvvisa di mortalità, a decorrere dal primo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, viene istituito presso il Ministero della salute un osservatorio della mortalità nelle città con più di 250.000 abitanti, alimentato con i dati numerici delle morti registrate giornalmente. L'osservatorio produce indicatori sintetici in tempo reale capaci di orientare gli operatori del settore sanitario, funebre e cimiteriale per affrontare situazioni di criticità, definendo, d'intesa con le regioni interessate e l'ANCI, protocolli operativi di pronto intervento.

- 13. 02.** Zanotti, Burtone, Maura Cosutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

(A.C. 4144 - Sezione 16)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 4, disciplina le possibili deroghe alla normativa urbanistica in materia di edificabilità in aree limitrofe a quelle cimiteriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione della legge, di emanare una circolare che stabilisca che l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano, da strade pubbliche almeno di livello comunale o ponti o impianti ferroviari.

9/4144/1. Perrotta.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per una corretta interpretazione della normativa in materia di rifiuti pericolosi)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

presso il porto di Venezia, su disposizione della procura della Repubblica, si stanno attuando sequestri dei carichi di materiali ferrosi, i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e in applicazione della direttiva comunitaria 75/442/CEE, che il citato decreto-legge recepisce nell'ordinamento italiano, sono a considerarsi come rifiuti;

in altri porti italiani le procure hanno assunto un diverso atteggiamento, determinando così un grave danno per gli operatori e per i terminalisti del porto di Venezia;

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, soprattutto attraverso le iniziative del capo di gabinetto del Ministro interpellato, professor Paolo Togni, ha contribuito a creare un clima di incertezza tra gli operatori e di scontro con la Commissione europea e con le procure, attraverso l'emanazione dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 e della circolare del 17 gennaio 2005 (GAB/2005/430/B03) inviata alle capitanerie di porto di Venezia e di Monfalcone;

l'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 è oggetto di procedura di infrazione in materia di legislazione ambientale da

parte della Commissione europea, ai sensi della decisione n. 200/2213-c(2002)3868;

la Corte di giustizia europea, in data 11 novembre 2004, ha accolto il ricorso presentato dal tribunale di Terni, confermando così l'incompatibilità dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002 con la giurisprudenza e il diritto comunitari;

la già richiamata circolare del capo di gabinetto del Ministro interpellato, professor Paolo Togni, sostiene che la direttiva 75/442/CEE « non è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano » e che in materia di gestione dei rifiuti siamo in presenza di una « definizione italiana di rifiuto, come interpretata dal legislatore nazionale », concludendo, perciò, che: « le capitanerie di porto e, più in generale, le autorità nazionali siano ancora vincolate all'interpretazione autentica dell'articolo 14 legge n. 178 del 2002 (...) che la norma nazionale (...) non possa essere disapplicata con diretta applicazione della direttiva 75/442/CEE »;

dovrebbe essere, invece, noto, a parere degli interpellanti, che il decreto legislativo n. 22 del 1997 costituisce il recepimento delle direttive comunitarie in materia. Infatti, la direttiva europea dalla quale discende la nozione di rifiuto traspunta nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 22 del 1997 e la 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 reca, d'altronde, il seguente titolo: « Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio » –:

se il Ministro interpellato, applicando finalmente quanto previsto dall'ordina-

mento comunitario in materia di ambiente e di rifiuti, non intenda adottare urgenti iniziative normative tese a dare certezza agli operatori portuali, ai trasportatori e alle acciaierie, particolarmente esemplificando le procedure e gli adempimenti burocratici in materia, uniformando la norma italiana a quella degli altri Paesi dell'Unione europea;

se il Ministro interpellato non intenda procedere alla revoca della circolare sopra richiamata, secondo gli interpellanti inopportuna ed infondata, in quanto crea disagio tra gli operatori economici e continui contenziosi con la Commissione europea.

(2-01445) « Vianello, Cazzaro, Abbondanzieri, Preda, Zunino, Vigni, Zanotti, Bandoli, Rava, Tedeschi, Sabattini, Capitelli, Ruzante, Innocenti, Albonetti, Amici, Chianale, Leoni, Paola Mariani, Buglio, Pigionica, Crisci, Fluvi, Mariotti, Adduce, Luongo, Galeazzi, Maran, Susini, Filippeschi, Dameri, Cialente, Raffaldini, Bonito, Carboni, Alberta De Simone, Gambini ».

(2 febbraio 2005)

(Sezione 2 – Completamento di opere finalizzate a risolvere i problemi della viabilità modenese)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

in data 28 aprile 2004 è stata sottoscritta la convenzione tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas s.p.a., regione Emilia Romagna e provincia di Modena, per il completamento delle opere relative alla realizzazione del quarto lotto

della Modena-Sassuolo, della variante di Nonantola e della pedemontana nel tratto Nuovo Ponte di Vignola;

la realizzazione delle tre opere, che rappresentano interventi fondamentali per l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema infrastrutturale stradale della regione Emilia-Romagna e della provincia di Modena, è stata voluta e finanziata nella XIII legislatura dai Governi di centrosinistra, con l'approvazione dell'accordo di programma e del piano Anas 2000;

tuttavia, dopo che l'Anas aveva provveduto a bandire le gare per l'aggiudicazione dei lavori ed a stipulare i relativi contratti di appalto con le ditte aggiudicatrici, sono sorti contenziosi per due dei tre interventi. Si è, quindi, dovuto procedere alla rescissione contrattuale dell'appalto relativo al quarto lotto della Modena-Sassuolo ed alla revisione del tracciato e definizione del contenzioso con la ditta aggiudicataria della variante di Nonantola, mentre l'unica opera per la quale si è potuto procedere alla consegna dei lavori e all'apertura dei cantieri è stata la pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, per la quale è stata approvata anche la perizia di variante relativa ai maggiori oneri finanziari;

in ragione di tutte queste problematiche, ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, regione Emilia-Romagna e provincia di Modena hanno convenuto di trasferire la titolarità degli interventi e delle relative risorse finanziarie alla provincia di Modena, per rendere più spedite le procedure e l'organizzazione dei lavori, giungendo, infine, dopo innumerevoli incontri, alla sottoscrizione della citata convenzione il 28 aprile 2004;

ai sensi dell'articolo 3 della convenzione, i fondi da trasferire alla provincia sono stati quantificati in 67 milioni di euro, 31 milioni dei quali per la realizzazione della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola;

in base alla medesima convenzione, il ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti si è impegnato espressamente a garantire le ulteriori risorse finanziarie, al momento stimate in circa 54 milioni di euro, necessarie al completamento delle tre opere;

dal momento della stipula della convenzione, l'impegno fattivo della regione, della provincia e dei comuni interessati è stato prioritariamente diretto, con il sollecito svolgimento di tutti gli adempimenti ad essi spettanti e con continui solleciti nei confronti dell'Anas, alla sottoscrizione dei verbali di definitivo trasferimento della titolarità degli interventi in questione e dei relativi fondi; tuttavia, in vista della sottoscrizione dei citati verbali, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha preteso una specifica modifica della convenzione, per effetto della quale: *a)* le ulteriori risorse necessarie per il completamento delle tre opere dovranno intendersi come risorse aggiuntive a quelle istituzionalmente destinate all'Anas; *b)* l'Anas inserirà tali risorse aggiuntive nella proposta di programma ministero delle infrastrutture e dei trasporti/Anas, compatibilmente con le risorse disponibili;

la volontà del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di subordinare la sottoscrizione dei verbali alla modifica della convenzione, oltre a rendere meno certo il punto essenziale della messa a disposizione della provincia di Modena di tutte le risorse necessarie per il completamento delle tre opere, ha comunque provocato un nuovo, grave ritardo nell'esecuzione dei lavori già avviati, con la sospensione dei cantieri della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola;

ad oggi, dunque, mentre con riguardo ai compiti ed agli adempimenti posti in capo ai comuni ed alla provincia di Modena, sussistono tutte le condizioni amministrative e contrattuali per riprendere concretamente i lavori per la realizzazione della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, l'Anas non ha ancora provveduto materialmente al trasferimento dei fondi già disponibili al momento della stipula della convenzione;

infine, al di là dei proclami, gli atti compiuti dal Governo in carica hanno posto serie difficoltà finanziarie all'Anas: basti pensare alla necessità dell'Anas di dover coprire con entrate proprie (dopo la sua trasformazione in società per azioni.) una parte sempre maggiore delle spese correnti o alla contestuale e progressiva riduzione dei trasferimenti statali (di cui costituiscono l'ultimo esempio i tagli contenuti nella legge finanziaria per il 2005). Questa difficile situazione, più volte rappresentata in sedi ufficiali e non e comprovata dall'ultimo libro bianco pubblicato dall'Anas, nel quale si può leggere il dato preoccupante della secca diminuzione pagamenti effettivi effettuati dall'Anas alle imprese appaltatrici, passati nel 2003 da 2.296 a 1.845 milioni di euro, con un crollo del 20 per cento rispetto all'anno precedente;

se intenda confermare davanti al Parlamento la volontà del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Anas di portare a soluzione i gravi problemi della viabilità modenese, in piena sintonia con le istituzioni locali e dando priorità al completamento delle opere già appaltate;

se intenda confermare davanti al Parlamento l'impegno del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Anas per il completamento nei tempi programmati delle tre opere in questione, a partire dalla pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, che attende di ripartire con i lavori, rimuovendo direttamente ogni eventuale ostacolo, ingiustificabile ed inaccettabile per gli interpellanti, all'immediato trasferimento dall'Anas alla provincia di Modena delle risorse già disponibili, per complessivi 67 milioni di euro di cui 31 milioni per la realizzazione della pedemontana - Nuovo Ponte di Vignola, e garantendo che nell'ambito dei trasferimenti statali a favore dell'Anas siano comprese tutte le ulteriori risorse necessarie al completamento delle tre opere.

(2-01464)

« Violante, Manzini ».

(14 febbraio 2005)

[Sezione 3 – Iniziative per la predisposizione di piani di emergenza e per una corretta informazione della popolazione del nord est Italia in relazione alla centrale elettronucleare di Krsko (Slovenia)]

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute, degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

nella città di Krsko, in Slovenia, è in funzione una centrale nucleare con un reattore *Westinghouse* da 632 megawatt, che fin dall'inizio dell'attività, iniziata nel 1983 con 5 anni di ritardo sui tempi previsti, a causa di disfunzioni tecniche, ha manifestato numerosi problemi di funzionamento. Tale centrale nucleare dista solo 150 chilometri dalla città italiana di Trieste e 230 da Venezia ed è costruita in una zona che, per la presenza di faglie, risulta ad alto rischio sismico e, per questo motivo, potrebbe non resistere a una scossa sismica superiore al VI grado della scala Richter;

secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, lo Stato deve provvedere alla tutela della popolazione potenzialmente esposta a eventi incidentali negli impianti nucleari, siti sul territorio nazionale e non, tramite la realizzazione di piani di emergenza (articolo 115), parte fondamentale dei quali è la campagna d'informazione obbligatoria della popolazione, cui deve essere consentito, in ogni momento, l'accesso alle informazioni senza doverle richiedere (articoli 129 e 130);

responsabile dell'attuazione dei dispositivi dei piani di emergenza e dell' informativa alla popolazione previsti dalla legge è il prefetto, che si avvale di un comitato formato da rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, del

servizio sanitario nazionale, del genio civile, dell'esercito, della marina, dell'Anpa e degli enti locali;

il prefetto, dottor Goffredo Sottile, con nota del 25 novembre 2004, in risposta a Roberto Giurastante, presidente provinciale dell'associazione *Amici della Terra* per il Friuli Venezia Giulia, comunica che: « non sono stati predisposti piani di emergenza espressamente dedicati a eventuali incidenti che dovessero interessare l'impianto elettronucleare di Krsko »;

alla delegazione composta da Sandro Metz, consigliere regionale dei Verdi in Friuli Venezia Giulia, dallo stesso Roberto Giurastante e dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, recatasi il giorno 29 novembre 2004 presso la prefettura di Trieste per avere ulteriori delucidazioni in merito, non veniva fornita alcuna ulteriore chiarificazione da parte del vice prefetto delegato all'incontro. Viceversa, il console sloveno a Trieste, Josef Susmelj, presso la cui sede la medesima delegazione, nella stessa data, si recava, provvedeva a consegnare alla stessa documentazione relativa alla centrale di Krsko e il programma del Governo sloveno relativo alla dismissione dell'impianto (comunque prevista non prima del 2024);

il 3 febbraio 2003 il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e delle attività illecite ad esso connesse, onorevole Paolo Russo, ritenendo di particolare interesse il *dossier* degli *Amici della Terra*, si rivolgeva al procuratore della Repubblica di Trieste (Nicola Maria Pace) per sollecitare un'inchiesta, le cui indagini vennero affidate alla *Digos* di Trieste. Nonostante dalle indagini emergesse che, a seguito di una grave omissione collettiva da parte delle istituzioni, i cittadini non potevano, come loro diritto, ricevere informazioni essenziali per tutelare la loro salute e la loro vita, il procuratore Pace chiedeva l'archiviazione dell'inchiesta, richiesta accolta dal tribunale di Trieste nell'ottobre 2003;

gli *Amici della Terra* presentavano anche, il 30 giugno 2003, una denuncia

alla Commissione europea contro l'Italia per violazione delle direttive 89/618-90/641-92/3-96/29 EURATOM, sulle misure di sicurezza nei confronti di impianti nucleari in funzione e sull'informazione pubblica sui rischi connessi al nucleare. L'inchiesta, tuttora in corso, veniva affidata alla direzione generale energia e trasporti (unità H4 protezione radiazioni);

una commissione internazionale, nominata su pressione di Austria e Italia per verificare gli *standard* di sicurezza della centrale, già nel 1993 espresse 74 raccomandazioni su cambiamenti tecnici e procedurali necessari per adeguare l'impianto alle più severe normative dell'Unione europea;

il problema della mancata attuazione del decreto rimane ed è confermato anche da Guido Bertolaso, responsabile del dipartimento della protezione civile, che, in una lettera in risposta all'esposto di *Amici della Terra*, chiarisce che la protezione civile ha svolto quanto di sua competenza e aggiunge che la parte riguardante la campagna informativa è affidata alla commissione permanente del ministero della salute, che, fino a questo momento, è inadempiente;

le conseguenze della mancata campagna di prevenzione sarebbero gravissime in caso di *fall-out* radioattivo alla centrale di Krsko: la nube radioattiva potrebbe raggiungere Trieste in sole due ore dall'incidente e, complessivamente, verrebbero colpite circa 30 milioni di persone, di cui circa 5 milioni a rischio di vita immediato (dati forniti dall'associazione *Amici della Terra*);

allo stesso modo l'associazione ambientalista denuncia l'inadeguatezza delle strutture sanitarie, che dovrebbero essere attrezzate con centri di decontaminazione per l'accoglienza delle persone, con sale predisposte appositamente per il lavaggio dei pazienti, che dovrebbero essere, nei casi più gravi, ospedalizzati e curati con iodoprofilassi. Gli interventi di decontaminazione per essere efficaci e avere qualche

speranza di successo devono essere realizzati nelle ore immediatamente successive all'irradiazione del paziente —:

se non ritengano urgente e doveroso attuare nel più breve tempo possibile le procedure di applicazione del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, in attuazione delle direttive 89/618/Euratom e 96/29/Euratom, articolo 130, riguardante la campagna informativa per la popolazione civile;

se non ritengano di dover accertare i responsabili dei ritardi nell'attuazione di detto decreto, ritardi che si configurano molto gravi a fronte del rischio sempre più elevato a cui la popolazione è ancora esposta;

se non ritengano, anche in sede di Unione europea, di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per verificare lo stato reale della centrale e l'esistenza di adeguate condizioni di sicurezza e garantire l'incolumità dei cittadini che vivono nelle aree a rischio, per la sicurezza dei quali resta viva la preoccupazione.

(2-01449) « Zanello, Boato ».

(8 febbraio 2005)

(Sezione 4 – Realizzazione di interventi strutturali progettati da FS sulla rete regionale del Lazio)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

le proteste dei pendolari hanno denunciato le deficienze strutturali della rete ferroviaria laziale, con particolare riferimento alle direttrici per Viterbo, Tivoli, Castelli, Nettuno;

la recente tragedia ferroviaria ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica l'arretratezza strutturale e tecnolo-

gica della rete ferroviaria, con particolare riferimento alle linee a binario unico;

nel territorio della regione Lazio l'azienda Ferrovie dello Stato ha elaborato un programma strategico di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, che è stato realizzato in parte, con risultati molto positivi sul lato della domanda, che è aumentata del 95 per cento tra il 1993 ed il 2001;

i Governi precedenti hanno sostenuto l'attuazione del suddetto programma, con investimenti cospicui, che hanno permesso di realizzare opere per circa 300 milioni di euro l'anno fino al 2001, mentre l'attuale Governo ha limitato i fondi a disposizione, fino a ridurre l'investimento in attuazione al livello di 70 milioni di euro, secondo la fonte della regione Lazio, ormai pienamente competente nell'amministrazione delle procedure di gestione del servizio, in seguito ai poteri conferiti con la riforma del titolo V della Costituzione;

l'unica opera in via di realizzazione in questo momento nella regione è la galleria tra la stazione Trastevere e S. Pietro, iniziata nell'anno 2000, oltre ai cantieri dell'alta velocità e alle opere connesse;

gli interpellanti non comprendono come l'attuale Governo, che a parole si è detto sempre desideroso di attuare le opere pubbliche, non sia ancora riuscito ad avviare neppure una nuova opera ferroviaria nell'intero territorio regionale, dopo quasi quattro anni di tempo spesi a modificare le leggi del settore;

in particolare, sono a tutt'oggi senza finanziamento opere decisive per la mobilità dei pendolari e per le quali le strutture tecniche delle Ferrovie dello Stato hanno da tempo avviato le necessarie progettazioni: il raddoppio da Cesano a Bracciano, il potenziamento della fr1 da Monterotondo a Fiumicino, con nuove opere a Casilino e Ostiense, la trasformazione delle linee dei Castelli (Albano, Velletri e Frascati), la realizzazione di nuove stazioni, a cominciare da quella di Pigneto

di scambio con la linea C, ammodernamento delle tecnologie e degli apparati di segnalazione ed altre;

l'unico finanziamento disponibile, 105 milioni di euro per il raddoppio della Lunghezza-Guidonia, non può ancora essere impegnato a causa dei ritardi per il rilascio della valutazione di impatto ambientale da parte della regione Lazio;

la stessa regione Lazio tiene bloccati finanziamenti per 241 milioni di euro, assegnati dallo Stato nel 2000, per le ferrovie *ex-concesse*, i quali, in base all'accordo di programma siglato dalla regione con il ministero competente, dovevano essere impegnati per l'acquisto dei treni sulla Roma-Lido, per l'eliminazione dei passaggi a livello sulla Roma-Nord e per la nuova stazione di Flaminio, per il potenziamento della Roma-Pantano;

allo stato dell'arte l'unico finanziamento pubblico disponibile per il potenziamento del trasporto ferroviario è quello della provincia di Roma, che ha impegnato 50 milioni di euro per l'acquisto di 11 nuovi treni, pur non avendo diretta competenza sulla gestione del trasporto ferroviario, ma avendo molto a cuore la condizione dei pendolari;

secondo gli interpellanti, è intollerabile tenere bloccati oppure far mancare i finanziamenti al servizio di trasporto ferroviario, che ha tanto bisogno di un'opera continuativa di sviluppo e di ammodernamento —:

quali siano i motivi che hanno determinato la paralisi degli interventi strutturali pianificati e progettati da Ferrovie dello Stato sulla rete regionale;

se intenda adottare iniziative volte a porre riparo alla suddetta situazione, trovando nuove risorse finanziarie per l'attivazione almeno dei progetti più urgenti relativi alla sicurezza;

se ritenga di dover sollecitare la regione Lazio affinché si sblocchi almeno il finanziamento disponibile per il raddoppio della Lunghezza Guidonia, nonché chie-

dere alla medesima di impegnare i finanziamenti già disponibili per le *ex* ferrovie concesse (Roma Lido, Roma Nord, Roma Pantano).

(2-01456) « Tocci, Raffaldini, Albonetti, Pisa, Maura Cossutta, Rughia, Angioni, Roberto Barbieri, Benvenuto, Bettini, Giovanni Bianchi, Bova, Caldarella, Ceremigna, Ciani, Coluccini, Di Serio D'Antona, Duilio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giulietti, Tonino Loddo, Lolli, Lucà, Lucidi, Lusetti, Milana, Nigra, Pasetto, Rocchi, Ruta, Sciacca, Volpini, Amici, Battaglia, Cento, Cialente, Galeazzi, Intini, Russo Spena, Villetti, Leoni, Mosella, Tidei, Pistone ».

(8 febbraio 2005)

(Sezione 5 – Fuga di notizie presso la procura di Napoli)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

sul *Corriere del Mezzogiorno* dell'8 febbraio 2005 è pubblicata un'intervista al procuratore generale di Napoli Vincenzo Galgano, in cui si riferisce della presenza di un « corvo » che inquinava la procura di Napoli;

il procuratore generale Galgano spiega: « Chi ha propagato la notizia dell'intercettazione vuole creare false apparenze, dirette a interrompere la normalizzazione e alterare il riconquistato clima di collaborazione. È una persona spregevole che è ragionevole credere agisca al di fuori dell'ufficio. Se necessario farò il suo nome nelle sedi opportune »;

e ancora: « c'è un corvo a Napoli che trama contro la procura, che si serve del materiale raccolto nel corso delle indagini per screditare un magistrato »;

il procuratore generale Galgano è da tutti rispettato e riconosciuto come una persona di grande equilibrio e autorevolezza: appaiono ancora più gravi e preoccupanti le sue dichiarazioni;

la procura di Napoli ha estrema necessità di un clima sereno e di collaborazione in un momento molto grave nella lotta alla criminalità organizzata –:

se non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza, per verificare cosa stia accadendo realmente nella procura di Napoli, anche alla luce di recenti pubblicazioni di notizie coperte dal segreto istruttorio, che coinvolgerebbero un alto magistrato.

(2-01457) « Gambale, Boccia ».

(8 febbraio 2005)

(Sezione 6 – Ritardi nell'erogazione degli assegni di mobilità a favore dei lavoratori dell'area di Casarano di Lecce)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero in Puglia e, particolarmente, nell'area di Casarano di Lecce ha prodotto vaste e diffuse crisi aziendali e causato la mobilità di migliaia di lavoratori;

la realtà sociale di Casarano, ad esempio, sino a ieri florida e in espansione, vive ora l'estremo disagio della povertà e della crisi di prospettiva, soprattutto a causa della durissima selezione che la competizione internazionale del mercato ha imposto, che in Puglia ha prodotto la crisi di centinaia di aziende e la mobilità di migliaia di lavoratori;

tale fenomeno è acuito dai ritardi con i quali l'Inps provvede a liquidare l'assegno di mobilità ai lavoratori che ne

hanno diritto, come dimostra il fatto che agli oltre 2000 lavoratori in mobilità dell'area di Casarano non sono state ancora versate le mensilità di dicembre 2004 e gennaio 2005;

la situazione di crisi in atto, sommata al ritardo nel soddisfacimento dei diritti elementari, potrebbe rappresentare un serio problema sociale e impone a tutti, quindi, particolarmente alle istituzioni pubbliche, di tenere in primaria considerazione le esigenze e i diritti dei lavoratori in difficoltà —:

quali siano le ragioni di tale ritardo, con quali tempi saranno liquidate le indennità dovute ai lavoratori dell'area di Casarano in mobilità e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere l'Inps per evitare che, in futuro, ritardi di questo genere si ripetano.

(2-01462) « Ria, Gambale, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Cardinale, Camo, De Mita, Fanfani, Fioroni, Fusillo, Giacomelli, Ladu, Loiero, Maccanico, Meduri, Mattarella, Merlo, Morgando, Molinari, Mosella, Piscitello, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Verneti, Villari, Pinza ».

(10 febbraio 2005)

(Sezione 7 – Transazioni commerciali petrolifere tra Italia e Iraq nell'ambito dell'inchiesta ONU « Oil for food »)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

due autorevoli quotidiani, *Il Sole 24 ore* e il *Financial Times*, il 9 febbraio 2005 riferiscono che la commissione speciale di inchiesta dell'Onu che sta indagando sullo scandalo *Oil for food* ha indicato il nome

dell'attuale presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni come il maggior beneficiario dei guadagni derivanti dai contratti petroliferi (24 milioni di barili). Come riferito: « il suo nome era già emerso nel gennaio dello scorso anno, quando il giornale iracheno *al Mada* rese pubblico un elenco redatto dal ministero del petrolio di Baghdad di politici e *opinion makers* di tutto il mondo che avevano ricevuto assegnazioni petrolifere segrete a prezzi di favore in cambio del loro supporto nella campagna contro le sanzioni Onu, tra il 1997 e il 2003. Tra i circa 270 nomi di cinquantadue Paesi diversi, quello di Roberto Formigoni spiccava in quanto maggiore beneficiario tra tutti i politici occidentali »;

i fatti denunciati, ove corrispondenti al vero, determinano una grave lesione della credibilità internazionale della politica estera dell'Italia nei confronti dell'Iraq, in un momento delicatissimo dell'evoluzione dell'assetto democratico di quel Paese;

le circostanze esigono che non possano esserci speculazioni di alcun tipo sulla correttezza dei rapporti internazionali tra l'Italia e l'Iraq e sulla legalità delle transazioni commerciali petrolifere, anche alla luce delle deliberazioni dell'Onu —:

se il Governo abbia disposto un'indagine sui fatti denunciati e quali misure ritenga utile assumere a riguardo.

(2-01463) « Mantini, Monaco, Rusconi, Ruggeri, Tolotti, Quartiani, Delbono, Bottino, Capitelli, Colasio, Fistarol, Buffo, Finocchiaro, Panattoni, Ottone, Zaccaria, Banti, Bressa, Bimbi, Fumagalli, Pollastrini, Gasperoni, Martella, Pennacchi, Bogi, Nicola Rossi, Raffaella Mariani, Turco, Sgobio, Galante, Pinotti, Bolognesi, Cabras, Camo, D'Antoni, Lettieri ».

(10 febbraio 2005)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

è stata istituita dall'Onu una commissione speciale d'inchiesta per accertare eventuali irregolarità commesse nell'attuazione del programma *Oil for food*;

l'Onu stessa ha invitato alla massima riservatezza e attenzione sull'uso di tutta la documentazione, fino alla conclusione dell'inchiesta;

l'Onu ha inviato nelle scorse settimane un fascicolo alla procura generale antimafia, che è stato successivamente inviato alla procura di Milano;

dal 1997 al 2003, nell'ambito del programma *Oil for food*, sono stati importati in Italia dall'Iraq 233 milioni di barili di petrolio;

in due grandi servizi pubblicati a distanza di mesi, *Financial Times* e *Il Sole 24 Ore* pubblicano stralci di documenti che riguardano il solo Presidente della regione Lombardia Formigoni, a fronte di centinaia di personalità iscritte nell'elenco dei possibili beneficiari del programma *Oil for food* e ciò con evidente danno di immagini, considerato, soprattutto, l'imminente inizio della campagna elettorale;

per ammissione dell'autore stesso dell'inchiesta giornalistica nessun reato può essere contestato al presidente Formigoni;

da giorni su alcuni quotidiani nazionali si assiste alla pubblicazione di notizie sul lavoro della procura di Milano, che ha escluso l'iscrizione nel registro degli indagati del presidente Formigoni;

siamo ormai a 40 giorni dalla data delle elezioni regionali —:

se e quante aziende italiane abbiano usufruito del programma *Oil for food* direttamente e indirettamente;

se siano a conoscenza del ministero delle attività produttive le modalità e i contratti di coinvolgimento di queste aziende;

quali misure si intendano mettere in essere per evitare strumentali fughe di notizie dalla procura di Milano.

(2-01468) « Antonio Leone, Biondi, Bondi, Romani, Cicchitto, Lupi, Palmieri, Fontana, Di Luca, Jannone, Verro, De Ghislanzoni Cardoli, Casero, Scherini, Cossiga, Jacini, Arnoldi, Colucci, Schmidt, Minoli Rota, Falsitta, Taborelli, Paroli, Pinto, Licastro Scardino ».

(10 febbraio 2005)

(Sezione 8 — Presunto utilizzo di armi illegali da parte delle truppe presenti in Iraq)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

sulla stampa sono comparse notizie relative all'uso di armi illegali durante la battaglia di Falluja da parte degli eserciti occupanti in Iraq;

la Mezzaluna rossa avrebbe denunciato che centinaia di cadaveri a Falluja presenterebbero evidenti segni delle conseguenze dell'uso del *napalm*;

non sarebbe stato consentito alcun tipo di soccorso alle popolazioni, peraltro bisognose di tutto per impedire di raccogliere notizie su quanto è accaduto;

già in precedenza, erano state raccolte testimonianze sull'uso di armi illegali, come il *napalm*, ad esempio durante l'assedio di Baghdad —:

se sia a conoscenza dei fatti e, in particolare, di quanto riferito nell'articolo pubblicato nel numero 6/2005 di *Avvenimenti*, a pagina 6;

se non ritenga necessario acquisire le informazioni e pretendere da tutte le truppe presenti in Iraq il pieno rispetto delle convenzioni e l'impegno a non usare queste armi illegali;

se non ritenga opportuno dare disposizioni certe ed inequivoche affinché i militari italiani non solo non siano dotati di armi di questo tipo, ma abbiano divieto permanente, in qualsiasi luogo ed occasione, di usarle e di denunciarne l'uso, quando ne fossero testimoni o ne venissero a conoscenza;

se non ritenga necessario istituire un'apposita commissione di indagine in proposito, che riferisca al Ministro interpellato nel più breve tempo possibile e gli consenta di riferire in proposito al Parlamento entro 60 giorni.

(2-01466) « Grandi, Pisa, Deiana, Russo Spena, Ruzzante, Montecchi, Valpiana, Marcora, Mascia,

Pinotti, Sciacca, Titti De Simone, Sasso, Lettieri, Ruggieri, Angioni, Bindi, Cennamo, Carboni, Adduce, Luongo, Maran, Galeazzi, Stradiotto, Nannicini, Ruggieri, Bonito, Pisapia, Minniti, Stramaccioni, Magnolfi, Borrelli, Mancini, Kessler, Cordoni, Tidei, Mussi, Soda, Alfonso Gianni, Mantovani, Pettinari, Provera, Crucianelli, Petrella, Manzini, Duca, Lumia, Franci, De Luca, Grignaffini, Melandri, Ranieri, Rotundo, Sandri ».

(15 febbraio 2005)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,68

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0005880